



**COMUNE DI PORTO VENERE**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

---

**Regolamento dei parcheggi a pagamento incustoditi nel  
territorio del Comune di Porto Venere**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 29.04.2014

**Articolo 1 - Istituzione aree destinate al parcheggio a pagamento incustodito.**

1. Nel territorio del Comune di Porto Venere vengono individuate, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, aree di sosta a pagamento senza custodia.
2. Durante la stagione primaverile ed estiva possono essere destinati a parcheggio a pagamento i campi sportivi delle Grazie e del Fezzano.
3. La deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1 stabilisce le varie zone tariffarie, individua aree di sosta a pagamento riservate alle sole autovetture e alle altre tipologie di autoveicoli, stabilisce limitazioni temporali ai tempi consentiti per la sosta ed individua aree in cui sono previste restrizioni per i possessori di pass per residenti e lavoratori.

**Articolo 2 - Estensione degli orari di pagamento.**

1. La determinazione delle fasce orarie potrà essere modificata con successiva deliberazione della Giunta comunale.

**Articolo 3 – Documenti attestanti il pagamento anticipato.**

1. Il pagamento della sosta può avvenire in varie forme e modalità secondo quanto verrà previsto dal soggetto al quale è affidata la gestione.
2. Sugli abbonamenti è necessario indicare il numero di targa; tali abbonamenti costituiscono semplice agevolazione tariffaria e non assicurano il reperimento di un posto di sosta.
3. È fatto obbligo di esporre all'interno dell'abitacolo, sulla parte anteriore del veicolo, a tergo del parabrezza o sul cruscotto in modo chiaramente visibile dall'esterno il documento abilitante la sosta.

#### **Articolo 4 – Integrazione pagamenti per parcheggi senza limite temporale massimo di sosta.**

1. Per un tempo massimo non superiore alle sei ore è ammesso il pagamento integrativo maggiorato della sosta, senza applicazione di sanzione amministrativa, che si prolunghi oltre la scadenza dell'orario indicato nel documento di cui all'art.3, da effettuarsi entro i 10 giorni successivi.

#### **Articolo 5 - Tariffe orarie ed importi per abbonamenti e forme di pagamento agevolato.**

1. Le tariffe per ogni singola zona di sosta e per le varie tipologie saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale nella deliberazione, da assumersi prima dell'approvazione del bilancio di previsione di ogni singolo esercizio, con la quale vengono approvate le tariffe ed i contributi per i servizi pubblici a domanda individuale. In tale atto potranno essere previste particolari forme di pagamento agevolate, secondo le varie zone del territorio comunale.
2. Per i pagamenti integrativi di cui all'articolo 4 le tariffe sono raddoppiate salvo il caso che la sosta in eccesso si protragga per non oltre i 20 minuti. Per questo tipo di pagamento le frazioni inferiori alla mezz'ora vanno sempre arrotondate alla ½ ora.

#### **Articolo 6 – Area attrezzata per auto-caravan.**

1. Nell'ambito del parcheggio in località Cavo, denominato "Il Golfo", è individuata una zona che appositamente segnalata e delimitata è destinata ad area attrezzata riservata al parcheggio di auto-caravan con tariffe dedicate.

#### **Articolo 7 – Soggetti residenti e/o operanti sul territorio.**

1. Ai residenti viene consentita la sosta nei parcheggi comunali a pagamento previo pagamento dell'apposita tariffa di abbonamento.
2. I pass per residenti che saranno emessi di colori diversi a secondo della frazione di residenza del proprietario dell'autovettura, hanno validità su tutto il territorio comunale per l'intero anno di rilascio (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
3. I pass residenti dovranno comunque essere rinnovati entro il 28 febbraio di ciascun anno, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza della validità degli stessi a decorrere dal successivo 1° marzo.
4. Il contrassegno può essere rilasciato per autoveicoli di proprietà di aziende aventi sede legale o sede operativa nel territorio comunale, a titolari di aziende e a dipendenti che utilizzino veicoli di aziende aventi sede legale al di fuori del territorio di Porto Venere, purché qui residenti e limitatamente a solo due veicoli aziendali, con tariffe che potranno essere differenziate nell'apposita deliberazione di cui al precedente articolo 5.
5. I contrassegni saranno rilasciati agli aventi titolo previo contestuale versamento della tariffa e presentazione di una apposita autocertificazione con la quale si dichiara:
  - La residenza e la proprietà dell'autoveicolo;

- La sede legale dell'attività nel Comune di Porto Venere e la proprietà dell'autoveicolo della stessa azienda;
  - La residenza del titolare o dipendente di azienda con sede legale fuori dal territorio comunale e la proprietà dell'autoveicolo dell'azienda stessa;
6. Ad ogni soggetto di cui ai commi che precedono, nel rispetto di quanto contenuto nel precedente paragrafo, può essere rilasciato un contrassegno per ciascun autoveicolo fino ad un massimo di due con tariffe che potranno essere differenziate nell'apposita deliberazione di cui al precedente articolo 5.
  7. Ai fini del rilascio del contrassegno al proprietario sono equiparati gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, mediante semplice autocertificazione.
  8. Per i residenti in regime fiscale di comunione di beni si può considerare comprovata la condizione di proprietà dell'auto, a patto che con apposita autodichiarazione venga dimostrato che l'acquisto dello stesso autoveicolo sia avvenuto dopo il matrimonio e che tale regime fiscale persista al momento della dichiarazione.

### **Articolo 8 – Lavoratori con sede e/o unità operativa nel Comune di Porto Venere**

1. Il contrassegno, secondo le tariffe di cui all'art. 5, sarà rilasciato ai lavoratori dipendenti che svolgano attività lavorative presso aziende o altre attività che abbiano sede legale e/o unità operativa nel comune di Porto Venere; saranno introdotte limitazioni sulle aree di sosta utilizzabili.  
Gli interessati dovranno autocertificare o presentare l'iscrizione al libro matricola dell'azienda in cui operano, dichiarando in caso di contratto a tempo determinato la durata dello stesso.

### **Articolo 9 - Pass unico.**

1. Il contrassegno, secondo le tariffe di cui all'art.5, sarà rilasciato a:
  - Residenti bisognosi di assistenza domiciliare, ancorché privi di auto propria;
  - Proprietari di immobili non utilizzati come residenza principale;
  - Affittuari di abitazioni.
2. A tale tipologia di contrassegno dovrà essere applicato un diverso regime tariffario ed introdotte limitazioni sulle aree di sosta utilizzabili.
3. Previa apposita istruttoria, la condizione per il rilascio del contrassegno a residenti bisognosi di assistenza domiciliare, ancorché privi di auto propria, dovrà essere accertata dai servizi sociali del comune. Sarà rilasciato un unico pass a residente bisognoso di assistenza domiciliare.
4. I proprietari di immobili non utilizzati come residenza principale, nella disponibilità del proprietario o di familiare a carico, che autocertifichino la loro qualità indicando i dati catastali dell'immobile, hanno diritto a tale contrassegno per l'autovettura di proprietà. Viene rilasciato un unico abbonamento per ogni unità immobiliare.
5. E' previsto il rilascio di un solo abbonamento a tariffa agevolata ai conduttori di abitazioni, a condizione che il relativo contratto di locazione sia debitamente registrato e che sia presentata apposita autocertificazione.

6. In via residuale, su espresso e motivato indirizzo operativo dell'A.C., è consentito il rilascio di contrassegni temporanei da parte del Funzionario Responsabile di cui all'art. 12, comma 1.

#### **Articolo 10 - Dergoghe.**

1. Possono parcheggiare nelle zone di sosta a pagamento, in deroga a quanto sopra specificato:
  - a) veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile;
  - b) ambulanze e mezzi di soccorso;
  - c) veicoli per il trasporto pubblico locale;
  - d) veicoli del Comune o di enti di gestione di servizi comunali o consortili;
  - e) veicoli degli altri Enti Pubblici aventi la sede sul territorio provinciale con la seguente articolazione:
    - nel periodo di Bassa Stagione su tutto il territorio comunale con esclusione del primo tratto del lungomare di Porto Venere (via Olivo fino al parcheggio interno dell'Arenella);
    - nel periodo di Alta Stagione su tutto il territorio comunale con esclusione del lungomare di Porto Venere (Via Olivo fino all'intersezione di II° Traversa Olivo);
2. La Giunta comunale può disporre l'interruzione del pagamento del ticket dei parcheggi in occasione di manifestazioni o iniziative da svolgersi sul territorio comunale.

#### **Articolo 11 - Sanzioni.**

1. L'inosservanza delle presenti disposizioni regolamentari è sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. Ai fini e per gli effetti previsti nella seconda parte del comma 15 dell'art. 7 del citato codice – *"...la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione"* – detto periodo viene fissato ordinariamente in 6 ore e ove esista un tempo massimo di sosta nel *quantum* orario corrispondente.

#### **Articolo 12 - Competenze.**

1. La responsabilità, la vigilanza ed il controllo della corretta gestione del servizio è affidata al responsabile dell'Area Finanziaria.
2. Nell'ambito delle ordinarie competenze di vigilanza e controllo stradale il Comando di Polizia Municipale è incaricato della direzione tecnica e del coordinamento operativo del personale del soggetto incaricato della gestione del servizio.

#### **Articolo 13 - Approvazione modelli per il pagamento delle tariffe.**

1. Le forme di pagamento, i modelli delle ricevute relative a tutte le forme di pagamento previste dal vigente regolamento saranno approvate con separato atto del responsabile del servizio.

#### **Articolo 14 – Attuazione e pubblicità delle norme.**

1. Per l'attuazione del presente regolamento si provvederà con l'adozione delle prescritte ordinanze sindacali di cui all'art. 7 del vigente codice della Strada e la conseguente messa in opera della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE